

**MUNICIPALITÀ II**  
**AVVOCATA MONTECALVARIO SAN GIUSEPPE PORTO MERCATO PENDINO**  
*Direzione Municipalità*

**ORDINANZA n° 11 del 27/02/2025**

**Oggetto:** “Istituzione, dal giorno 3 al 8 marzo 2025, dalle ore 7:30 alle ore 17:00, di un particolare dispositivo viabilistico temporaneo in via San Liborio per permettere le operazioni consistenti la messa in sicurezza dell’immobile di proprietà Regionale (ex Hotel Universo) a seguito di caduta calcinacci, giusta diffida PG/2025/93323 del 30/01/2025”.

**IL COORDINATORE DELLE ATTIVITA' TECNICHE**  
con delega di funzioni dirigenziali di cui alla disposizione dirigenziale n. 28 del 06/05/2024

**Premesso che :**

- con pec del 25/02/2025 la Direzione Generale per le Risorse Strumentali U.O.D. 02 Ufficio Tecnico Manutenzione Beni Demaniali e Patrimoniali della Regione Campania, ha presentato istanza acquisita con protocollo PG/182502 del 26/02/2025, per il rilascio della concessione temporanea di occupazione di suolo pubblico, per l’esecuzione della messa in sicurezza dell’immobile sito in via San Liborio ai civici 92,93 e 94 e via Gradini San Liborio al civico 2, di proprietà Regionale (ex Hotel Universo), a seguito di caduta calcinacci, giusta diffida PG/2025/93323 del 30/01/2025, affidati alla ditta “Spirito Santo” società cooperativa a.r.l;
- contestualmente, per la realizzazione delle operazioni anzidette, è stata richiesta alla Direzione della II Municipalità – Unità Operativa Attività Tecnica, l’emissione di apposita ordinanza per l’istituzione di un particolare dispositivo di traffico temporaneo in via San Liborio;

**Ritenuto che:**

- il Servizio Polizia Locale U.O. Avvocata ha espresso, con pec del 27/02/2025, parere favorevole alla chiusura del tratto di strada indicato;

**Attestato che :**

- il presente provvedimento non contiene dati personali;
- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell’apposita sezione del P.I.A.O. e pertanto non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune di Napoli;

**Letti:**

- il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo codice della strada;
- il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.

**ORDINA**

**Istituire, dal giorno 3 al 8 marzo 2025, dalle ore 7:30 alle ore 17:00:**

- **Divieto di transito veicolare in via San Liborio tratto compreso tra la confluenza con via Pasquale Scura e la confluenza con piazza Carità;**
- **Obbligo di svolta a sinistra su via San Liborio, secondo il senso unico di marcia verso vicoletto Rosario a Portamedina, per i veicoli provenienti da via Pasquale Scura.**

Dal citato divieto sono esclusi:

- veicoli delle Forze dell’Ordine;
- i veicoli di emergenza, soccorso e Protezione Civile;
- i veicoli degli enti erogatori di pubblici servizi nell’espletamento delle attività di loro competenza in emergenza;
- i veicoli destinati al trasporto di persone con limitate od impedito capacità motorie munite del prescritto contrassegno per la salita e la discesa del disabile motorio.



E' demandato alla impresa esecutrice dei lavori l'onere per la installazione della segnaletica orizzontale e verticale necessaria, almeno 48h prima, per l'attuazione del presente dispositivo di circolazione provvisorio, nonché degli avvisi alla cittadinanza ed il ripristino dello stato dei luoghi al termine dei lavori.

**Per particolari esigenze di Ordine Pubblico, il Servizio di Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro tipo di provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale ed, eventualmente, potrà adottare tutti gli accorgimenti qualora se ne presentasse l'esigenza.**

La circolazione veicolare sarà in ogni caso garantita dalla viabilità circostante.

Tutte le Ordinanze i cui dispositivi risultano in contrasto con la presente, sono da ritenersi sospese per tutto il periodo dei lavori.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del D.L.vo 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma all'art.3 comma 4 della legge 241/1990 avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato.

*Sottoscritta digitalmente da*  
Il Coordinatore delle A.T.  
funz. E.Q. ing. Benedetto De Vivo

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

